



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Rodolfo PALERMO	- Presidente
Dott. Luca MERCURI	- Giudice rel.
Dott.ssa Chiara DI CREDICO	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza n. 29-1/2023 PU da

SACCO Francesco (C.F. SCCFNC63R31C352Q), nato a Catanzaro il 31/10/1963 e ivi residente al Corso Mazzini n. 167, con l'avv. Demetrio Battaglia;

debitore ricorrente

§§§

Con ricorso depositato in data 12.05.23, Sacco Francesco ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss.mm-ii. (CCI).

Sussiste *ex* art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata anche gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento).

L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI). Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono tuttavia alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo l'applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a riflettere se, nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore, debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma CCI, il quale descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (Trib. Verona, 20 settembre 2022, in *www.ilcaso.it*).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario, anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o documentazione da cui si desumano i redditi del ricorrente; 2) indicazione dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) e altre entrate del debitore, elenco

delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI). Nel caso di specie, a corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti come sopra richiamati.

Al ricorso è stata allegata in particolare la relazione redatta dal Gestore della crisi, nominato dall'OCC, avv. Luana Catanzariti, la quale, come integrata a seguito di provvedimento del G.D. del 14.06.23, contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente, oltreché l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore medesimo come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla detta relazione risulta sufficientemente provato che il debitore ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento, inteso come lo stato di crisi o di insolvenza descritto all'art. 2, I comma, lett. c) CCI.

Ricorrono inoltre gli altri presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica non esercente attività di impresa (dipendente a tempo indeterminato dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri), non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

La natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, eccezione nel caso di specie non richiesta.

Il ricorrente ha indicato (e il Gestore attestato) di non essere titolare di beni immobili e di essere titolare di due soli beni mobili registrati (autovettura SMART del 2001 e moto Piaggio del 1997) il cui valore commerciale non dovrebbe essere superiore agli € 1.000,00.

Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di lavoratore dipendente, unica vera risorsa a disposizione dei creditori, sulla base delle ultime dichiarazioni dei

redditi prodotte, al netto delle imposte, si aggira intorno agli € 1.500,00 per mese, oltre a tredicesima (avendo il ricorrente già chiesto in anticipo il TFR finora maturato).

Dalla relazione dell'OCC constano procedure esecutive individuali già avviate: al riguardo l'improseguibilità delle procedure pendenti è effetto automatico della pubblicazione della sentenza (ex art. 270, V comma CCI che rinvia al precedente art. 150 CCI), mentre, stante i principi propri della concorsualità, ogni ulteriore pagamento da parte e a favore del debitore è inefficace nei confronti dei creditori.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI, tuttavia, tenuto conto delle indicazioni già contenute nel ricorso e di quanto esposto dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede, fatta salva la possibilità di successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura: a tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari approfonditi accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato, con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Allo stato può dunque essere lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile, ritenuta congrua, di euro 1.300,00 per dodici mensilità, tenuto conto, da un lato, degli obblighi di mantenimento gravanti sul debitore ricorrente (€ 820,00 per coniuge e figli), ma anche che attualmente lo stesso è ospitato da altro nucleo familiare e che quindi non gravano sullo stesso spese per l'abitazione.

Occorre pur sempre tenere conto della peculiare posizione giuridica del soggetto sottoposto a liquidazione controllata, della natura liquidatoria della procedura, delle legittime aspettative del ceto creditorio e del fatto che è oggi previsto il diritto all'esdebitazione dopo tre anni dall'avvio della procedura, alle condizioni di legge, la quale esdebitazione comporta il venir meno della possibilità di acquisire i crediti futuri decorso il detto triennio, che appaiono essere sostanzialmente le uniche risorse a disposizione dei creditori:

Tutti i redditi ulteriori, insieme a tutti i beni in possesso del debitore e oggetto di inventario, dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, in realtà, il nuovo CCI non contiene indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14^{quinquies}, IV comma e 14^{undecies}): la procedura, salvo quanto sopra già visto con riguardo ai crediti futuri, va chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276), essendo specifico dovere del liquidatore accelerare l'attività di liquidazione, in particolare in caso di presenza nel patrimonio del ricorrente di azioni giudiziarie recuperatorie da intraprendere prima del decorso del triennio per l'esdebitazione.

Quanto alla nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, l'art. 270, II comma, lett. b), CCI prevede che il Tribunale di regola confermi l'OCC di cui all'art. 269 CCI e consente che sia nominato quale liquidatore un soggetto diverso solo al ricorrere di giustificati motivi, non sussistenti nel caso di specie.

P Q M

Il Tribunale di Catanzaro,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

d i c h i a r a

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **SACCO FRANCESCO** (C.F. SCCFNC63R31C352Q), nato a Catanzaro il 31/10/1963 e ivi residente in Corso Mazzini n. 167;

n o m i n a

Giudice Delegato il dott. Luca Mercuri;

n o m i n a

Liquidatore l'avv. Luana Catanzariti, con studio in Catanzaro alla Via F. Crispi n. 166 (Pec: luana.catanzariti@avvocati.catanzaro.legalmail.it), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

o r d i n a

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex* art. 270, IV comma CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- inserisca la sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex* art. 272, II comma CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato, tenendo conto dell'esigenza di accelerare l'attività di liquidazione, in particolare in caso di presenza nel patrimonio del ricorrente di azioni giudiziarie recuperatorie da intraprendere prima del decorso del triennio per l'esdebitazione;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma CCI e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'art. 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il Liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone

l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCI;

- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione, nonché sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione del debitore ai sensi degli artt. 278 e ss. CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex* art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex* art. 276 CCI;
- provveda alla trascrizione della presente sentenza al PRA sui beni mobili registrati di pertinenza del debitore e ai RR.II. ove emergano o vengano acquisiti immobili di proprietà dello stesso, con spese a carico del ricorrente;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e a estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente la somma mensile netta di euro 1.300,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla unicamente al mantenimento proprio e dei propri familiari, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi al Liquidatore.

Così deciso alla Camera di Consiglio, tenutasi da remoto, in data 21/07/2023.

Il Giudice Relatore

Dr. Luca Mercuri

Il Presidente

Dr. Rodolfo Palermo